

MINISTERO DELLA SALUTE

D.M. 12 marzo 2003

Modalità di erogazione dell'indennità prevista dal decreto-legge n. 19 aprile 2002, n. 68, convertito nella legge 18 giugno 2002, n. 118, in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

(G.U.R.I. 31-03-2003, n.75)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, che all'art. 1, comma 11, autorizza la concessione di una indennità, che non contribuisce alla formazione del reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, che dispone, tra l'altro, che il pagamento della predetta indennità sia assicurato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Considerato che il citato art. 1, comma 11, demanda al Ministro della salute di stabilire, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le modalità di erogazione della suddetta indennità;

Decreta:

Art. 1.

1. Coloro ai quali sia stato diagnosticato un caso probabile o confermato di variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob hanno diritto all'indennità di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente decreto.

Art. 2.

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennità, di cui all'art. 1, presentano alla A.S.L. competente per territorio le relative domande, entro il termine perentorio di cinque anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui al successivo comma 2, all'avente diritto sia stata diagnosticata la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

2. Alla domanda sono allegati la documentazione attestante le manifestazioni cliniche conseguenti alla malattia di Creutzfeldt-Jakob ed i risultati degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio effettuati sul caso.

3. In caso di impossibilità della persona colpita dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, la domanda per la concessione del beneficio può essere presentata dagli altri soggetti di cui all'art. 4.

Art. 3.

1. La A.S.L., richiesta ed acquisita la classificazione del caso da parte del Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate dell'Istituto superiore di sanità, la trasmette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero della salute.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ricevuta la classificazione del caso di cui al comma 1, assicura il pagamento dell'indennità.

Art. 4.

1. Quando a causa della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob sia derivata la morte, l'indennità spetta, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.